



PORTALE ETICHETTATURA
E SICUREZZA PRODOTTI

≈ **WEBINAR**

Con il patrocinio di:



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI TECNOLOGI ALIMENTARI



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE
PIEMONTE *Agency for Investments, Export and Tourism*
Patronized by Regione Piemonte and Chambers of Commerce

La vendita online dei prodotti alimentari e non alimentari

Adempimenti e casi pratici

Vendite online ai consumatori: focus su alcune criticità

9 novembre 2022

Programma:

- Aspetti da considerare nelle vendite online ai consumatori stranieri;
- Codice del Consumo: quadro generale delle questioni da affrontare;
- Codice del Consumo: disciplina delle clausole vessatorie;
- Codice del Consumo: diritto di recesso del consumatore;
- Codice del Consumo: garanzia e rimedi per i vizi della cosa venduta.

Qual è la legge applicabile in caso di
vendita online da parte di un venditore
italiano ad un consumatore straniero?



Dipende dal diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il giudice a cui ci si rivolge.

Articolo 57

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Obbligazioni contrattuali

Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

Articolo 5

Convenzione di Roma del 19 giugno 1980

Contratto concluso dai consumatori

Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni [...] a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale.

In deroga all'articolo 3, la scelta [...] della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede:

- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto;
- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza;
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni sopra enunciate.

Articolo 6

Regolamento (CE) n. 593/2008

Contratti conclusi da consumatori

Un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

- svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, oppure;
- diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo.

In conformità all'articolo 3, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i suddetti requisiti. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma delle disposizioni sopra enunciate.

Se i requisiti di cui sopra non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista determinata a norma degli articoli 3 e 4.

Qual è il giudice competente in caso di
controversia riguardante una vendita online
da parte di un venditore italiano ad un
consumatore straniero?



Dipende dal diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il giudice a cui ci si rivolge.

Articolo 18, Regolamento (UE) n. 1215/2012 **Articolo 16, Convenzione di Lugano 2007**

L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

Articolo 14, Convenzione di Bruxelles 1968

L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Articolo 19, Regolamento (UE) n. 1215/2012 Articolo 17, Convenzione di Lugano 2007

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione posteriore al sorgere della controversia.

Articolo 15, Convenzione di Bruxelles 1968

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione posteriore al sorgere della controversia.

D.Lgs. 206/2005

“Codice del Consumo”

Premesse di inquadramento:

- le definizioni di consumatore, professionista e produttore;
- il carattere minimo e inderogabile dei diritti del consumatore;
- la derivazione europea delle norme del Codice del Consumo.

D.Lgs. 206/2005

“Codice del Consumo”

Alcune materie trattate:

- questioni relative alle informazioni ai consumatori;
- pubblicità e altre comunicazioni commerciali;
- clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore;
- credito al consumo;
- multiproprietà e pacchetti turistici;
- sicurezza prodotti e danno da prodotti difettosi;
- contratti negoziati fuori dei locali commerciali e contratti a distanza;
- diritto di recesso del consumatore;
- garanzie e rimedi nelle vendite di beni di consumo.

La disciplina delle clausole vessatorie: **principio fondamentale**

Nel contratto tra professionista e consumatore si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Esempio di clausola vessatoria sino a prova contraria:

*“prevedere un impegno definitivo del consumatore,
mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è
subordinata ad una condizione il cui adempimento
dipende unicamente dalla sua volontà”*



Il venditore fornirà i prodotti al compratore
sulla base di un ordine, che il venditore
sarà libero di accettare o rifiutare.

Esempio di clausola vessatoria sino a prova contraria:

“stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione”



Il prezzo dei prodotti sarà quello del venditore in vigore al momento della spedizione dei prodotti.

Esempio di clausola vessatoria sino a prova contraria:

“riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto”



Eventuali reclami non danno diritto al compratore di restituire i prodotti senza l'approvazione preventiva per iscritto del venditore, che dovrà verificare i pretesi difetti e la loro imputabilità al venditore.

Esempio di clausola vessatoria sino a prova contraria:

“stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”



Per qualsiasi controversia derivante dalla presente vendita o collegata alla stessa sarà esclusivamente competente il Foro di Torino (Italia).

Esempio di clausola assolutamente vessatoria:

“escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto da parte del professionista”



Il venditore ha la facoltà di evadere l'ordine solo in parte o in diverse riprese. Nel caso di evasione incompleta dell'ordine, il venditore invierà al compratore una distinta aggiornata dei prodotti non consegnati che annulla e sostituisce ogni eventuale distinta precedente. Tali prodotti verranno inclusi nei limiti delle disponibilità nelle spedizioni successive.

La disciplina delle clausole vessatorie: altri principi

- non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale;
- in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore;
- la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.

Il diritto di recesso del consumatore **(artt. 52 e ss. del Codice del Consumo):**

- Obbligo di informare il consumatore;
- Termini e modalità del recesso;
- Sanzioni.

Garanzie e rimedi nelle vendite di beni di consumo

(DLgs n. 170 del 4/11/2021 per contratti conclusi **dal 1/1/2022**)

- ambito di applicazione e definizioni (art. 128);
- conformità dei beni al contratto (art. 129);
- errata installazione (art. 131);
- responsabilità del venditore e termini (art. 133);
- rimedi: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto (art. 135-*bis*, *ter* e *quater*);
- garanzia convenzionale (art. 135-*quinquies*);
- imperatività delle disposizioni (art. 135-*sexies*).

9 novembre 2022

Grazie!

AVV. PAOLO LOMBARDI
E L E X I
STUDIO LEGALE

paolo.lombardi@elexi.it